

BULGARO

(BORGOVERCELLI)


E IL SUO CIRCONDARIO

MONOGRAFIA

CON ILLUSTRAZIONI

DEL

DOTT. MARGO PEROSA



VERCELLI

TIPOLITOGRAFIA G. B. DELL'ERRA
1889.

Borgovercelli, 24.06.11



PARTE TERZA

*Notizie Storiche
sui Comuni del Circondario.*

Dopo avere nelle parti prima e seconda dato un più largo campo alle notizie concernenti l'antico castello dei Bulgaro, raccoglierò ora in questa Parte III quante memorie mi fu dato rinvenire circa agli altri luoghi appartenenti al territorio di Borgovercelli. E tra essi occupa senza dubbio il primo posto per la sua importanza il castello di

I.

CASALVOLONE

Non può sorgere dubbio alcuno sulla antica origine di quella borgata, perchè anche senza volersi accingere a diradare le nebbie di una antichità più remota, basterebbero i monumenti ivi scoperti e che vengono riportati nella successiva Parte IV, per attestare almeno la sua origine Romana.

Ho però indicato altrove (Parte I) come io non possa accedere alla opinione di chi sostiene che il suo nome

provenga da accampamenti Romani di volontari al tempo della guerra Cimbrica (*Castra Volonum*), e ciò perchè in tutti gli atti dal 1000 in poi io non trovo mai indicato quel nome, ma sempre invece ricordato questo paese o col semplice appellativo di *Casale*, come ad esempio nella

(archivio civ. Verc., Bescapè) bolla di Innocenzo III del 1133 o con quello di Casale Gualone (*Casale Gualonis o Vualonis*)

(Casalis, Modena, Bellini ecc.) Dopo il Walla o Wallone qui venuto al seguito di Carlo Magno e che, come ricordano gli scrittori di cose patrie, ebbe in retaggio da quel principe varie terre in quel luogo, il primo nome di cui io trovi cenno si è Walberto o Gualberto conte di Casale, il quale intervenne nell'anno 996 nella donazione fatta da Adalgida (Adelaide) madre di Ottone alla chiesa di Vercelli. E su tale

(Frova) proposito il Frova osserva che quel Walberto poteva essere un ascendente dei Signori di Buronzo, padre di Antonio, il quale è indicato nel diploma 1039 di Corrado Imperatore a Gualone. Altrove poi lo stesso Frova indica che un Teperto od Operto di Casale fu tra gli uccisori del vescovo Pietro che in quello stesso anno 996 fu ucciso da Arduino marchese d'Ivrea che l'abbruciò in chiesa coi suoi partigiani. E quantunque nel primo caso sia indicato per Walberto, nel secondo invece per Teperto od Operto, tratterebbesi però sempre dello stesso individuo per la corrispondenza del tempo.

In ogni modo già allora la famiglia era salita a grande dignità se il detto Walberto figura col titolo di conte.

Dopo quel primo nome troviamo il diploma 4 maggio 1039 datato da Arimachio dell'imperatore Corrado a Guala, con cui gli conferma il possesso di varii castelli e beni chiamandolo diletto nostro fedele « *dilecti nostri fidelis Casalualonis.* » Fra le terre confermategli figurano quelle di Casalvolone, Pezzana, Rossasco, Castelnovo, Casalbeltrame, Bulgaro, Buronzo ed altre. Con quel diploma sono altresì concessi il *rivaticum et navigium ex utraque parte fluminis e l'aurilevam*. Ho già detto altrove che quella ricognizione non poteva comprendere il possesso del castello di Bulgaro che era già da molto tempo anteriore in proprietà e possesso di questi signori, e

(Corbellini, Casalis, Frova, Mandelli, mon. hist. patriae)

quindi devesi intendere soltanto di qualche possesso di terreni siti in questo Comune ma nulla più. Ciò trova conferma anche nella successiva ratifica del 17 ottobre 1152.

In altro documento di quell'anno osserva il Frova che sono citati Roderardo di Ilario, Operto di Azone e Baldolo tutti signori di Casalegualone.

(Frova)

Ignoro la data in cui furono costrutte la chiesa o cappella del castello, la parrocchiale, quella dell'abbazia di S. Salvatore, ma di tutte queste però havvi chiara menzione nella bolla o diploma del 1133 datosi da Innocenzo III al vescovo Litifredo di Novara in cui sono nominativamente indicate: *plebem de Casali, cappellam de castro, Abatiam S. Salvatoris de Casali.*

(Bescapè)

Il Casalis accenna che Casalvolone passò nel 1140 sotto i Vercellesi, i quali imponevano strani capricci specialmente circa i matrimoni. Quanto alla prima circostanza è evidentemente errata la data, come si vedrà dai cenni sotto esposti; quanto alla seconda non so da quali fonti possa egli aver tratta una notizia consimile non avendo io rinvenuto menzione alcuna sopra fatti di tal natura.

Ma dopo quell'atto del 1039 non trovo più cenni di altri membri della famiglia per più di un secolo, cioè fino all'anno 1149 in cui un Gualone di Casalegualone figura come console di Vercelli nello accettare la dedizione che fecero i Bulgaro, o almeno una parte di essi, del loro castello a quella città.

(archivio civ. Vercelli, Frova, ecc.)

Da ciò deve intanto desumersi che se non tutta, parte almeno della famiglia, avesse trasportata la sua sede a Vercelli, perchè in caso diverso non troverebbe giustificazione la nomina del Gualone a console. Ed anche qui il Frova aggiunge che quel Gualone era figlio di Antonio ed aveva altro figlio di nome Guala, ed erano anche signori di Buronzo.

Più importanti notizie della famiglia, ci dà il diploma 17 ottobre 1152 di Federico Barbarossa, appena asceso in quel tempo al trono, a favore di Guala di Casalvolone. Gli sono con esso confermati i benefici già prima concessi a' suoi antenati sul distretto di Casalvolone coi

(Mon. hist. pat. Frova, arch. civ. Verc., ecc.)

pascoli e regalie, ed è del pari onorifica per quella famiglia come lo era stato il privilegio dell'aurileva, la facoltà di imporre tributi per costruzione e manutenzione delle fortezze fatte e da farsi, e di porre al bando i renitenti.

In quel documento sono pur citati i due fratelli Alberto ed Enrico. Quest'ultimo era insignito del grado di capitano, essendo così indicato in un istrumento del 1170 esistente nell'archivio capitolare di Vercelli. Nella citazione però dei castelli di cui si rinnova l'investitura, mentre continua a figurare Buronzo, Casalvolone ecc., il nome di Bulgaro più non compare.

(arch. Ricaldone) Trovo tra le memorie dell'archivio Ricaldone raccolte da taluno dei membri di casa Bulgaro, che con istrumento 17 marzo 1157 Gualone figlio di Attone di Casalegualone fece acquisto di beni giurisdizionali in Buronzo per contratto rogato dal notaio Otto, eretto nella chiesa di S. Martino di Langosco. L'istrumento originale secondo quelle memorie trovavasi nell'archivio di S. Andrea in Vercelli tiletto N. 75.

(ivi) Sta ivi pure registrato che nel 3 aprile 1166 avvenne la emancipazione di Pagano da parte del padre Guala, e che gli fu assegnata una porzione del castello di Buronzo, la metà della plebe di Biandrate e varii beni in Serega, Rossasco, Langosco, Bolgaro ecc., e che trovavasi nell'archivio del Conte Stefano Berzetti l'istrumento relativo.

Continuando però nelle mie indagini mi fu dato di trovar copia dell'atto stesso che qui trascrivo, e che non comprenderebbe già una emancipazione, ma sì invece una vera e regolare assegnazione ai figli delle sue sostanze, con preferenza al Pagano probabilmente primogenito. Ecco l'atto:

(ivi) *Anno Dñcae incarnatis 1166 tertio die mensis Aplis indic. XIIIJ prentia bonoru hominu quoru nomina subter-scribunt. Bonus Gualo de Casale-Gualone ordinavit et instituit partes suoru bonoru inter filios suos omnes ordinavit. Itemq statuit Pagano filio suo in sua legitima parte omnes res illas de loco Serega ppter appatio (?) Sicidne q. est ab Oriente versus Lomellina et Rossascu. Ite dedit in parte*

predicti Pagani quatuor sedimina in Rossasco cu omni onore et districto et res omnes quae ibide sunt de feudo comitis Blandratae et res omnes de Langosco quae sunt de feudo Comitum Lumelli et omnes res de Bulgaro cu media plebe de Blandrate. Ite Castru de Buronzo cu omnib rebus castro pertinentib cu reb omnib de Messerano et de quirino preterea in eade parte esse statuit domu de Vercellis et de foris tam inominatas qua nominatas extra partes alioru filioru omnes aute ecclesias ta in ista qua in aliis partib existentes in sua donec vixerit ide Gualo reservavit potestate. Post suu vero decessu quecumq eccl' in sua parte et cu sua parte psistat quia sic decrevit sua bona voluntas ut firma concordia inter filios suos omnes et omni tempore et de cetero psistat Ite statuit inter filios suos impuberes quos procreavit ex Sibilia uxore sua, scilicet predictu Paganu Ardizione Gualone Guglielmu Guidone et si quis eoru infra etate XIIIJ annoru decesserit alij succedant et rogavit ut quisq filioru suoru sub poena paternae Benedictionis in sua parte a patre ut supra instituta sit tacitus et contentus.

Actu in civitate Vercellaru iuxt Eccl' S. Mariae. Interfuerunt testes Nicolaus Sangiliagni Ubertus advocatus n. birlerius ambrosus cam. Petrus et Ugo Vetuli Bartolomeus Alzati Albertus de Mortaria Medardus et Gregorius.

Ego Otto not sac palat: iussu et verbo Gerardi not. hoc breve ab eo traditu et in breviatu et rogatus Guidonus scripsi.

Un Falcadio da Casale figura come riferisce il Frova (Frova) in un attò dell'anno 1170, un Guglielmo di Casalvolone interviene come console di Vercelli nel 1182, che poteva essere il Guglielmo di Gualone o quel Guglielmo di Altolino che è indicato nell'atto 8 giugno 1184 di cui più (ivi) sotto, ed inoltre un Pessacane di Casale che giurò fe- (arch. civ. Verc.) delta a Vercelli e si obbliga di acquistarvi una casa.

Nel giorno 8 giugno 1184, a rogiti del notaio Gu- (arch. Ricaldone) glielmo di Robbio, si effettuarono le famigliari divisioni tra Guglielmo e Guidone fu Gualone, con Anrico od Enrico e Guglielmo fu Attolino nipoti e fratelli rispettivi, in cui fu stabilito che i discendenti dei primi soltanto continuassero a chiamarsi signori di Casalegualone.

Al pari di quanto avevano fatto nel 1149 i signori di Bulgaro anche tra i nobili di Casalvolone taluni si diedero a Vercelli.

(archivio civ. Verc. e Frova) Con un primo atto del 15 ottobre 1186 Guglielmo e Guido di Gualone (detto anche Attolino) figlio di altro Guala già Console e Pietro di Arrigo (Anrico), che era fratello dei due primi, stipularono colla città di Vercelli un patto di concordia e dedizione pel quale fu stabilito che ogni qualvolta quei signori o i loro eredi colla parte del castello loro spettante cominceranno la guerra pegli uomini di Vercelli, non appena questi si serviranno della parte del castello di loro ragione, dovranno loro risarcire i danni o per predamento, o per incendio, o per mancato raccolto di frutti depredati dall'oste nemica, previa stima di amici comuni pella parte domenicale. Si stabilì inoltre che i Vercellesi dovessero concorrere a richiesta di quei signori a far vuotare il fosso, a chiudere il castello con muraglie e tra le due muraglie del castello a trasferire la cresta o bastione; ad obbligare i contadini abitanti nella *Villa nuova* a tornare nella *vecchia*; obbligati i Vercellesi a tenere un mercato in Casalvolone nel primo d'ogni mese; i Casalegualone dal canto loro giuravano l'abitazione in Vercelli; obbligavano se e gli uomini del Comune a pagare il fodro alla città ed a militare nell'esercito ed a seguire quella giurisdizione per le liti civili.

Dopo compiutosi quell'atto nel castello di Casalvolone, questi signori unitamente a Bongiovanni Avogadro Console di Vercelli, il quale aveva preso possesso delle accennate porzioni, si recavano in Vercelli, ed ivi nel giorno stesso, nella chiesa della Trinità, in presenza del Consiglio Generale vennero i detti Guglielmo, Guido e Pietro re-investiti di quanto avevano ceduto, come di bene feudale (feudo retto, paterno e gentilizio), con libertà di fare di quei feudi ciò che più sarebbe riuscito gradevole ad essi, ai loro eredi legittimi maschi e in loro mancanza alle figlie legittime, purchè queste si maritassero col consenso dei Consoli e dei Credenzieri, e i loro sposi giurassero fedeltà a Vercelli; essi giurarono che sarebbero stati fe-

deli, che non sarebbero entrati in qualsiasi congiura ad impresa, che non avrebbero palesato i segreti loro confidati, e palesate invece le trame nemiche; promisero l'entrata libera nel castello, purchè i Vercellesi non guerreggiassero contro l'Imperatore o contro *i loro signori* nel qual ultimo caso avrebbero rimesso al Comune le loro porzioni del castello.

E qui si affaccia subito la domanda, a chi alludevasi con quelle parole *loro signori*? Dopo fatta l'eccezione per l'Imperatore, non si saprebbe come rispondere a tale quesito, poichè non si conosce che a quel tempo altri avesse dei diritti su quel castello; e secondo me potrebbe essersi fatta allusione agli altri comproprietari o condomini o consignorì, non avendo essi ceduta e ricevuta l'investitura che per una sola parte. E riesce facilissimo cadere in quell'errore coll'uso delle antiche abbreviature, nelle quali tra *domini* e *cdomini* è lievissima la differenza.

La stessa osservazione varrebbe anche pegli altri atti corsi tra il comune di Vercelli e Ottone detto Tigna di Casalegualone il quale pure cedette a Vercelli le sue porzioni sul castello, colle sole differenze che innanzi tutto i due atti a lui relativi furono stipulati solo nel 15 dicembre di quell'anno, e sembra quindi secondo il Frova che sia stata in certa guisa fatta violenza alla sua volontà, ed inoltre che egli si obbligò a combattere all'occorrenza anche *contra dominos o cdominos suos et contra alios ubi voluerint*.

(archivio civ. Vercelli, Frova, mon. histor. pat.)

Nella cessione di Pietro sono indicate, una cappella, tre torri, case, edifici, fortificazioni, fossi, il maschio, le castellanie, gli emolumenti ecc. In quella di Guglielmo e Guido è aggiunto anche ciò che Roggero ed Olrico di Galliate possedevano ivi di loro ragione a titolo di feudo.

Nell'anno 1189 al 1 ottobre un altro Ottone, detto (arch. civ. Verc.) però Manna e non Tigna, giurò di fare acquisto in Vercelli di una casa per lire 10 Pavesi.

Consta poi da un'atto del 1193 che Guido di cui sopra era in quell'anno Console di Vercelli. (archivio civ. Verc. e Frova)

Nel 21 aprile 1194 Ottone di Casalegualone che aveva

(archivio civ. Verc. e Frova) ricevuto ingiurie dagli Astigiani stipula con essi, intervenienti i Consoli di Vercelli, un atto di pace in cui si condonarono reciprocamente danni ed ingiurie.

(ivi) E nel 1195 Pietro di Casalgualone giurò di nuovo cittadinanza a Vercelli.

(ivi) L'Arrigo o Enrico continua a comparire in un altro atto di pace del 31 gennaio 1201, e il Guido come Console di Vercelli nel 1203.

(arch. civ. Verc.) Nel 10 maggio 1211 seguì nella chiesa di S. Maria di Casalvolone (castello) un patto di concordia tra Guglielmo e Guido fratelli da un canto ed Enrico di Pietro dall'altro, con cui fu concesso a quest'ultimo di usare l'acqua della roggia del mulino dietro al castello nei mesi di giugno, luglio ed agosto di ogni anno, dal Vespero d'ogni sabato fino a tutta la domenica e di condurla *per crestas (fosse di circonvallazione)* dei signori predetti, e negli altri mesi dell'anno per due volte al mese, come pure di pescare in quel fossato e di godere le regalie del luogo, come le godeva il padre di lui. L'acqua di cui trattasi apparteneva ad uno dei due rami della Roggia Bulgara, che come fu detto a pagina 67, era stata dai signori di Bulgaro qui condotta in quel torno di tempo estraendola dalla Sesia a Landiona e di cui un ramo passava e passa tuttodì per Casalvolone.

(ivi) Verso l'anno 1223 durante le lotte parziali tra Novara e Vercelli e loro aderenti (V. Parte I) i nobili Guglielmo padre, e Guidone e Giacomo figli, che pur tenevano come si disse il castello in feudo dai Vercellesi, lo avevano dato ai Novaresi. E perciò con precetto 9 settembre di quell'anno emanato dal Lampugnani Podestà di Vercelli, furono messi al bando, multati di 1000 marchi d'argento, dichiarati infami e privati d'ogni onore ed ufficio nella città e nei luoghi tutti di sua giurisdizione.

(ivi) In risposta a quel bando Pietro ed Ottone della linea di Rosasco (V. testamento 1166 sopra riportato) quantunque in esso non compresi, credettero opportuno, con protesta 13 settembre 1223, di dichiarare al podestà che essi fino dal tempo in cui avevano proceduto all'alienazione delle ragioni tutte che possedevano in Casalegualone

erano sempre stati militi Vercellesi, che avevano seguito l'esercito, fatte le cavalcate, ed ogni altra cosa ad eccezione del fodro, e che i loro uomini di Casalegualone stavano al servizio della città al pari degli altri rustici del vescovado di Vercelli; e così pure dichiararono Guido e i suoi figli.

Ed essendosi nel 23 novembre 1223 pronunciato un atto di concordia da Mercurino Pace di Brescia podestà di Milano, col quale fu tra le altre cose stabilita la assoluzione di quella famiglia da ogni bando e condanna, ed avendo i signori di Casalegualone con istanze del 4, 6 e 7 maggio 1224 fatti atti di piena sottomissione a Vercelli, fu levato quel bando e dichiarato privo d'ogni efficacia, ed anzi nel 5 gennaio 1225 tanto gli uomini del Comune quanto i nobili Guido, Tommaso, Enrico fu Guglielmo ed Ottolino (Ottone?) e nel 9 gennaio Giacomo di Guglielmo, prestarono a Vercelli un nuovo giuramento di fedeltà. In quello stesso giorno però del 9 gennaio fu dal podestà Compagnone de Poltronis fatto precetto a Giacomo e Guido di offrire entro 24 ore idonea fideiussione al comune per libbre 100 pavesi, con proibizione intanto di allontanarsi dalla città senza sua licenza.

Parlerò a suo luogo dell'altra grave questione che era sorta in questo stesso anno circa alcune permuthe che s'intendevano di fare dall'abate e monaci di S. Salvatore, e mi limiterò invece ad accennare come dovendo i SS. di Casalgualone pagare al Comune di Vercelli libbre 333 pavesi a titolo di fodro, L. 3 a titolo di quarto, e L. 5. per fodro di carità, cedessero a quel Comune in pagamento con atti 21 aprile e 28 aprile 1225 alcuni pezzi di terra in Villanova presso il prato Avanasco.

Nè erano cessate le contese tra Novara e Vercelli relativamente a Casalgualone, perchè nel 16 maggio di quell'anno Giacomino de Tebaldi giudice e vicario del podestà di Vercelli Compagnone de Poltronis fu indotto a protestare ai nunzii del Comune di Novara che era sempre pronto a rendere giustizia a qualunque Novarese che accampasse pretese sui beni di Guglielmo di Casal-

(arch. civ. Verc.) gualone e dei figli suoi. Ed intanto gli uomini di quella borgata con ripetuti atti delli 8, 9 e 10 luglio facevano di nuovo formale promessa alla città di non divenire a permuta alcuna, ad alienazione o concessione a titolo di feudo dei loro beni senza consenso di essa, obbligandosi del pari a non trasportare altrove il loro domicilio.

(ivi) La remissione del bando sembra però che non fosse stata bastante a far rinsavire i signori di Casalgualone, perchè Guido e Giacomo senza licenza dei consoli si assentarono da quella città per compiere qualche nuova trama a danno di essa, e perciò nel 23 novembre di quello stesso anno fu pubblicato contr'essi un nuovo bando di libbre 500 pavesi, applicabili qualora entro 15 giorni non si presentassero in obbedienza al mandato.

E qui, giacchè si è accennato parlando dell'atto di dedizione 15 ottobre 1186 e dei contratti 21 e 28 aprile 1225 della *Villa nuova*, cade in acconcio di osservare come con quel nome, secondo il mio convincimento, si volesse alludere al nuovo borgo di Villata, sorto per cura dei signori di Casalgualone, presso a poco in quei tempi, e che dipendeva in tutto e per tutto dal castello di Casalgualone, ed era aggregato in origine a quella parrocchia di S. Pietro. Non v'ha infatti indizio alcuno che induca a credere si potesse attribuire quel nome ad una o ad altra parte di case che circonda il castello, come non si scorgono tracce di altre abitazioni riunite in modo da meritare il nome di villa in prossimità del paese medesimo, poichè anche la vicina Abbazia di S. Salvatore non era e non è costituita che da un fabbricato principale e dai pochi accessori che erano necessari alla coltivazione dei terreni.

(archiv. Ospedale Vercelli) Trovo invece un atto che mi confermerebbe pienamente nella mia opinione, l'atto cioè 18 ottobre 1225 notaio Tintore, nel quale si contengono le testimoniali di visita fatta dai consoli del Comune di Bulgaro, Pietro Silavegno, Bonifacio de Fixia e Lanfranco de Odone lungo un rivo tra essi conteso denominato *Rivi Frigidi* costeggiante il prato del S. Giacomo de Bededictis (che pervenne poi in proprietà dell'Ospedale di Vercelli) fino

alla villa Rasca « *inter duas vias, quarum una vocatur via ad Comunaliam, alia via quae vadit ad VILLAM NOVAM, Casalis-Gualonis per prata canonicorum.* »

Or bene; si è precisamente quella posizione del *Rivi Frigidi*, Rio freddo, anche oggidì detto Refreddo od Orfreddo, che segna la direzione del borgo di Villata o di quella *Villa nuova* dei signori di Casalgualone, giacchè quella regione Orfreddo segna anche oggi i confini fra i tre Comuni di Borgovercelli, Casalgualone e Villata.

Data da questo stesso anno 1225 la trasformazione da Benedettina in Cisterciense dell'Abazia di S. Salvatore di Casalgualone, come si vedrà più sotto, trattandosi di essa, e vi fu un poco più tardi abate un Guglielmo appartenente a quella famiglia (1241).

E nell'11 luglio di quest'anno Giacomo e Guidone fu (arch. civ. Verc.) Guglielmo, uniti alla madre Beatrice vendettero ogni loro ragione sul castello di Ponzana.

Erano scorsi quattro anni circa dal bando 23 novembre 1225, e sei dall'altro 9 gennaio 1225 pronunciato contro i signori di Casalgualone, quando i podestà di Vercelli con nuovi precetti del 4 marzo 1229 e 3 marzo 1231 diedero ordini ai notai Signorino de Iulis, Giovanni Guercio e Ferraroto di autenticare e redigere in pubblica (ivi) forma i bandi stessi con ingiunzione a quei signori di costituirsi ai loro ordini entro 15 giorni, e sembra che se non tutti, una parte almeno di essi siasi in qualche guisa sottoinnessa, perchè trovo in data del 4 ottobre 1232 una restituzione in intero a favore di Guido e Giacomo fu Guglielmo con cui si assolvono da ogni bando, salvo (archivio civ. Verc. e archivio Ricaldone) però *omni acquistu per comune et eorum antecessoribus facto et conventionibus initis*. E fu allora stabilito che *nullum fortalicium possint facere nec habitare in ipso loco sine licentia Communis Vercellarum*.

Nell'anno 1257 Guido fu Guglielmo con intervento di Guglielmo e Roglerio fu Guidone e di Agnese moglie di Guidone e di Sibia moglie di Guglielmo, alienarono (arch. Ricaldone) diversi beni in Buronzo, come da istrumento che si asserisce esistesse nell'archivio di S. Andrea, rogato dal notaio Aicardo Maruga. In altro atto del 22 settembre

(arch. Ricaldone) 1302 viene indicato un Santelmo di Casalegualone ed in
 (ivi) un altro del 13 febbraio 1306 un figlio di Roglerio di
 nome Barnaba, il quale alquanti anni dopo, con istrumento
 (ivi) 22 novembre 1315 alienò agli Alciati metà del
 castello di Recetto con onoranze e beni in Villata e Casalegualone con patto di riscatto; con altro atto 18 dicembre vendette dei beni di Villata e proseguì in tali
 (ivi) alienazioni con altri atti del 1316, 1317, 1318 e 1319.

Tali vendite diedero luogo ad una lite mossa più tardi in confronto degli eredi del fu Barnaba e del fu Tommaso, lite che fu risolta con sentenza 6 marzo 1330. Tutti questi atti nelle memorie dell'archivio Bulgaro si dichiaravano esistenti nell'archivio di S. Andrea di Vercelli.

(ivi) In un altro atto di procura del 16 aprile 1330 trovo nominati Bartolommeo fu Pietro e Maffio fu Barnaba che rilasciarono mandati nei Buronzo e Besozzo.

(ivi) Un Guidetto fu Guala che era chierico a Villata nel 1324 figura, nella bolla 2 maggio 1341, dal vescovo di Novara surrogato nella parrocchia di S. Barnaba di Villata con un Giovanni fu Guala.

(ivi) Trovo infine un Gualone esistente nel 1309, un Giacomo fu Giovanni in atto del 1378, un altro Gualone nel 1395, un Ubertino fu Santelmo nel 1345, un Antonio di Casalegualone detto di Buronzo abitante in Albano marito di Rufina fu Filippo d'Albano, un Franceschino fu Antonio, ed un Antonio fu Giacomo in una transazione 5 giugno 1431 ed un Giovanni fu Franceschino ammesso al Notariato in Vercelli nel 1 febbraio 1432, (ivi) ivi mancato ai vivi nel 1473, intervenuto anche nell'atto divisionale 22 dicembre 1442 con Onesto de Ast, e nominato quale notaio pubblico e legale del collegio di Vercelli nel certificato 15 giugno 1457 notaio de Margaria.

(archiv. Ospedale Vercelli)

Dopo questi ultimi nomi, più non trovo negli atti da me esaminati alcun altro membro di quella famiglia, ed è quindi ammissibile che se non si spense allora del tutto, abbia per lo meno trasmigrato altrove, in parte a Vercelli, in parte a Buronzo e a Rossasco dove aveva già lungo tempo prima dato origine a nuovi colonnellati, abbandonando il cognome primitivo, e sia quindi cessato ogni

suo dominio sul castello di Casalegualone prima che si compisse il secolo decimoquarto e probabilmente subito dopo la distruzione del 1356-1360 di cui si parlò nella Parte I. E può ben essere allora che dopo il possesso che ne ebbe nel 1378 Giovanni Galeazzo Visconti sia passato in potere della chiesa di Novara, come asseriscono il Camuffo e qualche altro scrittore. Ma non passò lungo tempo, che Eusebio di Bulgaro ne divenne l'effettivo Signore.

(Camuffo)

La più vera causa però della cessazione di ogni dominio della famiglia Casalegualone su quel luogo sarebbe spiegata dagli atti del 1223, 1225 e 1254, indicati anche dal Mandelli, cioè appunto dalla mancata fede verso Vercelli. Quando per la loro infedeltà, furono quei signori posti al bando, il podestà di Vercelli aveva dichiarato Casalegualone *Borgo Franco* con decreto 16 giugno di quell'anno (1223). Con esso quegli abitanti avevano ottenuto lo speciale privilegio di rimanere per dieci anni esenti dal pagamento del fodro, privilegio che non era stato fino allora accordato dalla città di Vercelli che a Trino. E quantunque io trovi cenno, come già dissi, che nel 1224 e nel 1232 i signori di Casalvolone si sottomisero di nuovo, non può dirsi però che fossero ripristinati in tutti i perduti diritti, poichè nel 1225 fu Vercelli che diede mano al riparo di quelle fortificazioni; nel 1227 consta che quegli abitanti avevano voluto eleggersi i consoli di proprio arbitrio, e il podestà di Vercelli con decreto 10 febbraio annullò quella deliberazione; che nel 31 agosto successivo accordarono essi un podestà, Ardizzone de Verrua cedendogli a corrispettivo dell'ufficio metà delle multe e delle tasse giudiziali salvo il feudo concessogli per castellania, al quale Ardizzone subentrò nella carica Ugocione Bonello che prestò giuramento nel 16 ottobre 1227; e poichè infine vedo che anche nel condono del 1232 la città di Vercelli si riservava tutti i diritti acquisiti, e che nell'anno 1254 erano stati in via definitiva aboliti i diritti tutti feudali di Casalvolone.

(Mandelli)

(archivio civ. Verc. e archivio Ricaldone)

(ivi)

Negli statuti di Vercelli del 1341 è indicato che il Borgo franco di Casalvolone dovesse ogni anno al 1 aprile

dare alla città un vessillo e ciò a tenore di un ordinato della Credenza di Vercelli.

Da tutto ciò rilevasi come gli ordinamenti di quel Comune siensi a quel tempo trasformati e come sia cessata ogni signoria di quella famiglia.

Trovo infine che nel 29 settembre 1378 gli abitanti di Casalvolone e di Villata giurarono fedeltà a Giovanni Galeazzo Visconti, ad Azzone suo figlio ed agli eredi e successori loro.

Come riepilogo dei nomi sopra citati e di altri desunti da memorie nell'archivio Ricaldone unisco un albero genealogico in cui sono tutti riassunti. Anche qui le discendenze incerte furono contrassegnate con semplice punteggiature (V. Albero separato).


Il primitivo castello deve essere stato costruito dai signori di Casalvolone non appena le concessioni degli Imperatori li avevano investiti di questi possessi in ricompensa dei servizi prestati.

Nè può sorgere dubbio sulla origine franca di quella famiglia, se si consideri che in tutti i primi atti da essi rogati, o a dir meglio, in cui essi intervennero, accennano sempre alla loro volontà, *di vivere secondo la legge salica*.


Quel castello più antico, venne tra il 1356 e il 1363 distrutto come si accennò nella prima parte, al pari di quello di Bulgaro, da Galeazzo Visconti ed in quella distruzione fu pur compresa come accenna l'Azario ed altri dopo di lui, una eccelsa torre che era tra le più belle della Lombardia, come fu distrutto un ponte di legno lungo mezzo miglio che trovavasi nei pressi di Villata. Notisi che Villata non era allora e non fu per molto tempo dappoi che un aggregato di Casalvolone, tanto è (arch. civ. Verc.) vero che anche in alcuni atti posteriori del 1395 e del 1402 essa è sempre indicata come *Villata de Casaliguelono*, per distinguerla forse dall'altra Villata, castello presso Candia non lontano dallo sbocco della Sesia nel Po. Ed avevano quindi comune la parrocchia nella chiesa matrice che si intitola da S. Pietro, dove esiste l'attuale cimitero, e che è d'antichissima origine.

Ma tornando all'antico castello è da osservarsi che

GENEALOGIA DEI SIGNORI DI CASALEGUALONE



l'area da esso occupata anteriormente era di molto maggiore della attuale, occupava cioè tutto lo spazio che è indicato nella pianta unita, e se ne scorgono tuttora



PIANTA DEL CASTELLO DI CASALVOLONE

quà e là le traccie. Vuolsi anzi che fosse munito di estesi sotterranei e dalle traccie sicure che si hanno se ne rileva l'estensione in metri quadrati 25,026.

Il castello pertanto che oggi ancora esiste e che è

rappresentato dalla lettera A della pianta, sebbene sia crollante e minacci rovina ad ogni istante, è però posteriore alla distruzione suaccennata e non può risalire oltre la fine del secolo decimoquarto o al principio del decimoquinto, e un superficiale esame basta a convincere chicchessia. Ed infatti è da credersi che l'antica e formidabile torre di cui parla l'Azario esistesse nell'angolo segnato C del vecchio castello, a pochissima distanza dal quale, al di là della pubblica via, havvi il ponte sulla roggia Bulgara, che oggi pur si denomina Ponte della Torre, e che essa non sia stata demolita, a poco a poco, ma si invece, non saprei dire con quali potenti mezzi rovesciata nella direzione segnata nella pianta colle lettere D. E. F., dove i residui di essa rimasero in parte sepolti a grande profondità nel suolo, in parte sporgenti al disopra del medesimo e in una certa direzione obliqua, vale a dire con uno spigolo e non con una parete sprofondata nel suolo e veggonsi ancora in qualche parte di quelle rovine le feritoie preesistenti. Ed è cosa sorprendente il vedere la compattezza di quelle muraglie, che resistettero e resistono allo scalpello del muratore, che non si sfasciarono nella caduta, e che stanno là tuttora ad attestare la ciclopica robustezza, con cui sapevano fabbricare i nostri antenati.

Demolito il primo castello si fabbricò adunque il secondo ossia quello oggi esistente e non essendosi giunto a capo di sgomberarlo da quelle colossali rovine, i costruttori pensarono di lasciarvele, di appoggiare sopra di esse le nuove fondamenta, di includere parte delle sporgenze nelle cantine sotterranee e nei luoghi terreni, lasciando intatto anche all'esterno nel cortile il muraglione rovinato che nasconde, fino ad una certa altezza, parte del fabbricato nella linea D. E., intendendo forse con ciò di render più resistente all'offesa il nuovo fabbricato.

La parte nuova abbraccia un' area di soli metri quadrati 4776 ed ha un ingresso con una torre, né vi si scorge alcun'opera di difesa, nè tracce visibili che ve ne abbia in altro tempo esistito.

Dopo la estinzione o per lo meno dopo la emigrazione

della famiglia dei Casalegualone, è probabile come abbiamo detto che sia subentrata la chiesa di Novara, ma nel 1404 quel castello, al pari di tanti altri, cadde in potere di Teodoro II Marchese di Monferrato; senonchè la sua signoria ben presto cessò e ricadde nei domini di Filippo Maria Visconti. E nella cessione che egli fece nel 1427 di Vercelli ad Amedeo di Savoia, vennero riservati ai Vercellesi possessori in quel comune i diritti tutti che aveva riconosciuto per quelli di Bulgaro e d'altri luoghi, locchè venne ripetuto negli atti di riconoscimento successivi.

(Casalis, Camuffo, Mandelli, ecc.)

(V. P. I.)

Pochi anni dopo il Duca di Savoia (anno 1439) in corrispettivo di una donazione fattagli da Eusebio di Bulgaro fu Antonio suo scudiere, di alcuni beni in Casalvolone, concesse, al medesimo regolare investitura di quel castello come feudo, e in tale qualità l'Eusebio prestò il prescritto giuramento in mano del Duca nel 10 settembre 1447. (V. Parte II al N. 195).

(ar ch. Ricaldone)

Dopo un pacifico possesso di circa mezzo secolo sopravvenne la guerra del 1499-1500 tra Luigi XII e Lodovico il Moro che ebbe per quest'ultimo così sinistra fine.

Quantunque anche i Bulgaro astretti dalla forza degli avvenimenti avessero dovuto assieme alla comunità di Borgovercelli prestare al nuovo signore il dovuto giuramento, pure senza riguardo alcuno ai loro prevalenti diritti, Re Luigi coi diplomi dell'ottobre 1499 e del 22 agosto 1500 e 14 agosto 1501 investì di Casalvolone, Villata e Ponzana mons. Luigi Corneliano e diede poi licenza ad esso di cedere quel feudo a mons. generale Sebastiano Ferrero. Seguirono infatti quegli atti tra il Corneliano e il Ferrero nel 1 settembre 1500 in Milano a rogiti di Gabriele de Lonico e contemporaneamente in Vercelli per istrumento autenticato dai notai Mosso, Maglione e Mandello. Consterebbe anzi che il primo acquisto o investitura del Corneliano si fosse fatta da lui per incarico o per procura dello stesso Ferrero. Tutto ciò risulta da memorie esistenti nell'archivio Ricaldone, e concorderebbe in parte colle indicazioni date dal Dionisotti nel suo *Pietro Brugo*, ove però non si indica a

(ivi)

(ivi)
(Dionisotti)

quella interposizione del Corneliano, perchè si accenna solo all'ultimo contratto del 1 settembre, indicandosi il prezzo sborsato dal Ferrero in L. 6000 imperiali.

(Casalis, Camuffe)

Il Casalis e il Camuffo accennano solo che nel 1500 Casalvolone e Villata furono acquistate da Sebastiano Ferrero, e il primo soggiunge che Casalvolone ebbe anche un tempo qualche dipendenza dai signori di Masserano come vedevasi dal loro stemma gentilizio che prima del 1835 stava infisso presso la torre dell'attuale castello, in fianco alla porta dove se ne vede tuttora la traccia; ma questi signori di Masserano non sarebbero poi che gli stessi Ferrero suindicati, poichè trovo che con atto 20 gennaio 1546 a rogiti Giovanni Dionisio di Mandello, Filiberto Ferrero marchese di Masserano acquistava da Troilo Avogadro ogni diritto sopra Casalvolone, Villata, Ponzana e Lozzolo pel prezzo di L. 650 in oro. Il Filiberto era figlio di Besso adottato da Lodovico Fieschi acciò proseguisse il nome della famiglia Ferrero Fieschi. (Vedi più sotto).

(Dionisotti)

Anche lasciando per un momento in disparte i diritti dei signori di Bulgaro su quel feudo di Casalvolone, mi risulta però che nemmeno le investiture del 1500 e 1501, sopra ricordate, avessero conferito ai Ferrero un assoluto dominio sopra il castello di Villata, poichè è citato nei volumi sulle famiglie nobili della monarchia di Savoia, parlando della famiglia Ferrero, che nel 26 maggio 1519 Francesco I. di Francia investì della metà del feudo di Villata Sebastiano Ferrero, solo in seguito ad accomodamento tra esso ed i fratelli Federico e Carlo Bessi, in virtù del quale promisero i Bessi di rimettere al Sebastiano la metà di Villata, semprechè Sebastiano rimettesse agli altri la metà di Bulgaro. Soggiungesi ivi che Sebastiano fu Capo della linea dei principi di Masserano ed Enrico di quella dei marchesi Lamarmora, e si dà pure un'altra notizia che parmi strana, che cioè nel 1474 Besso Gioffredo era chiamato signore di Casalvolone.

(Famiglie Nob. Monarch. Savoia bibl. Torino)

(ivi)

Più tardi (1534-1540) Filiberto di Sebastiano che ebbe pure il titolo di signore di Casalvolone, ottenne altrove altri assegnamenti.

Noto infine che a quel tempo corsero relazioni di parentela tra le famiglie Ferrero e Bulgaro, essendosi Bianca Ferrero congiunta in matrimonio con Francesco Bernardino fu Mercurino. E fu fratello di Sebastiano quel Filiberto che venne nell'età di 18 anni destinato a vescovo di Ivrea e che assunse la sede nell'età di 32 anni.

(Famiglie Nob. Monarch. Savoia bibl. Torino)

Nonostante le contratte parentele i Bulgaro non lasciarono che fossero conculcati i loro diritti.

Già prima che si fosse fatta l'investitura ai Ferrero avevano essi promosso una lite contro la Regia Camera perchè fossero riconosciuti i loro diritti al feudo. Sopraggiunta la investitura al Ferrero, fu ritenuta da essi illegale e fu in conseguenza continuata la causa per una lunga serie di anni.

Fra le carte dell'archivio Ricaldone trovo una memoria, (arch. Ricaldone) a vero dire un po' informe, ma che contiene in certa guisa il riassunto delle ragioni sostenute dai Bulgaro, o un parere legale, e reputo quindi prezzo dell'opera di qui riportarla. Eccola:

- 1.° *Il re di Franza nō ha poduto etiandio che fosse stato successore del Ducato di M̄lo (Milano), far alcuna investitura ne Cōtratto d'esso feudo che fosse q̄trario al Cōtratto et investitura fatta da li predecessori soi Duch̄i di M̄lo, tanto più che la detta investitura posteriore fatta al fu general Ferrero, fu fatta metre che già pendeua la lite tra li di bolgaro et la camera et subsequetemet̄e col detto general et corneliano.*
- 2.° *Stando la detta lite pendente nō ha poduto detto general posseder detto feudo senza mala fede et qual mala fede ha impedito ogni corso di prescriptione.*
- 3.° *La mala fede del autore et general p̄fatto noce alli sui successori et heredi, tal che detti successori et heredi meno loro hanno poduto prescrivere. Si vederà Fran.° balbo di torino.*
- 4.° *Le investiture delli di bolgaro dice in favore del detto S.° Eusebio et di tutti li soi descendent̄i maschi et descendent̄i di soi descendent̄i in infinito nascituri adonq̄ dove fosse come nō è corsa alcuna p̄scriptione cōtra alcuno de' suoi descendent̄i, nō pero poteva correre alcuna*

prescriptione cōtra li altri nascituri et quali sono nati da poi, p̄ esser anchora loro chiamati nella detta investitura.

5. Meno potevano li SS. Ferreri p̄scrivere nè posseder detto feudo cō l'asserto titolo nullo et invalido, havuto dal Re qual no poteva darlo.

Hanvi poi a tergo le seguenti altre note:

In ca seu controversia feudi loci Casalvoloni ubi opponat prescriptio.

Videt q̄ Illu. Marchio Masserani seu generalis Ferrerius p. (primus) possessor erat possessor male fidei nec potuit pretendere ignorantia juriu et privilegior d. de bulgaro quia per lras (litteras) regias de eis notitia habuerunt de anno 1550.

2. Quia dñi de bulgaro fuerunt de d̄to feudo infeudati et investiti pro se se suisq̄ heredibus et descendantib legitimis iu infinitum. Adeoq̄ videt q̄ ubi non posset agere d. Ants. possunt tamen agere eius filij ad recuperatione d̄ti feudi tamq̄ vocati in d̄tis invest. ad dtum feudum.

Ultimo. Ill. generalis Ferrerius habuit titulu d̄ti feudi a galor rege et sic no a vero et leg. sed ab occupatore status mediolani et male fidei possessore.

Anche a Casalvolone pertanto si rinnova il caso di Bolgaro che cioè vi fossero contemporaneamente due o tre pretendenti al feudo, nè sappiamo a dir vero da qual parte stesse la ragione poichè la soluzione del problema importerebbe studi in cui non reputiamo cosa opportuna ingolfarci. Nè sono in grado di indicare quale sia stato l'esito della lite, poichè mentre da un canto trovo che i signori di Bulgaro continuarono per una lunga serie di anni a mantenersi nel titolo di signori o consignori di Casalvolone, vedo poi d'altro canto che nel materiale possesso di esso feudo si sarebbero mantenuti i Ferrero fino all'anno 1694 poichè con atto 28 luglio di quell'anno il marchese D. Giorgio de Clerici reggente e gran cancelliere di Milano come padre e legittimo amministratore del marchese D. Carlo Francesco marito della marchesa D. Giovanna Ferrero Fieschi figlia ed erede di Francesco

(Famiglie Nob. Monarch. Savoia bibl. Torino)

Principe di Masserano, vendeva all'ill.mo giureconsulto e avv. Giov. Batta Gibellini (unito con relazioni di parentela alla famiglia Ferrero) i feudi di Casalvolone, Villata e Ponzana per lire 28 mila tosto esborsabili o per 36 mila se avesse voluto pagare solo entro 5 anni.

E più tardi nel 1723 la principessa di Masserano D. Cristina di Savoia, quale procuratrice del figlio Principe di Masserano, dava gli opportuni ordini per divenire alla assoluta rinunzia e consegna dei feudi suddetti. (Famiglie Nob. Monarch. Savoia bibl. Torino)

Nell'anno 1675 però quel feudo era stato confiscato in odio del Principe D. Lodovico Ferrero Fieschi di Masserano per l'accusa di aver fabbricato e speso falsa moneta, ma venne restituito al figlio di lui D. Carlo, per convenzione 23 giugno 1691 mediante pagamento di lire 1000 imperiali, e ne fu reinvestito nel 10 luglio successivo, e prestò giuramento di fedeltà a Filippo V di Spagna allora qui regnante nel 2 maggio 1704.

Dopo ciò null'altro io so trovare di rilevante nella storia di quel paese che seguì sempre le sorti di questo capoluogo. Va solo ricordato come nella occasione per tutti tristissima della morte di Vittorio Emanuele quella comunità volle essere tra le prime ad onorare la memoria del Re Galantuomo, erigendo una lapide in suo onore, murata di fianco alla porta esterna del Municipio, all'altro lato dalla quale venne pure pochi anni or sono collocata una seconda lapide a ricordare la benefica disposizione di Luigi Pistoia, che nel suo testamento dispose a favore del comune di una somma di lire 14,000 per sovvenire alle spese necessarie per la cura dei malati poveri da ricoverarsi nell'ospedale maggiore di Novara. (Dionisotti)

In tempi antichissimi, fu come si disse eretta in quel comune la chiesa di S. Pietro che serviva allora anche quale parrocchiale pegli abitanti di Villata.

Anche un superficiale esame basta a far convinto ciascuno della sua antichità, ma deve però ritenersi che qualche ristauro od ampliamento sia avvenuto sul principio del secolo decimoquinto.

Ciò risulta dal fatto che nell'interno, ed anche sopra la porta della facciata esterna la si volle in quel tempo

(Colombo)

decorare con affreschi nei quali a vero dire nulla v'ha che indichi una mano maestra. A quegli affreschi allude anche il Colombo nel suo recente lavoro « *Documenti e notizie intorno gli artisti Vercellesi* ». Ma la forma della costruzione e in ispecialità del pronao e dell'abside indicano chiaramente una assai maggiore antichità di quella che apparirebbe dalle pitture suindicate.

Al disopra della porta esterna della chiesa veggonsi gli affreschi di S. Giuseppe da un lato, dipintosi nel 1495 e S. Giovanni dall'altro del 1661, e nel mezzo la Vergine coi SS. Pietro e Paolo senza che vi si possa leggere la data.

Nell'interno sulla parete sinistra hanvi affreschi del 1600 e sui parapetti degli altari della Purificazione e della Deposizione scorgonsi gli stemmi dell'antica famiglia dei Casalvolone, adottati anche dagli abati di S. Salvatore con poche modificazioni e di cui la Comunità stessa si servì talvolta come ad esempio per distintivo nel berretto delle sue guardie campestri. L'altare della deposizione era specialmente riservato agli abati di S. Salvatore, veggendosi ivi appunto lo stemma modificato.

Si unisce copia dell'arma semplice dei Casalvolone.

Più avanti hanvi un crocifisso dipinto nel 1478 e nella cappella di fianco al coro vi sta una serie di figure indicante la confraternita dei Battuti e dei flagellati colla scritta « *Poenitentiam agite, ecce enim appropinquabit regnum coelorum.* »

Tutto il coro è coperto dalle figure dei dodici apostoli portanti ognuno un versetto del credo. Quel lavoro venne ordinato da un Rizzoni come dalla indicazione. « *Masens de rizonibus de Valle Taegis armiger fecit fieri hoc opus 1478 de mense julij* ».

Anche nell'altra parete laterale abbondano gli affreschi di santi, tra gli altri una B. V. col lattante del 1424 ed altri del 1469.

Quasi alla metà della chiesa, ma in vicinanza delle colonne che ne sostengono la parte centrale, hanvi una lapide della famiglia Avogadro di cui probabilmente faceva parte quel Troilo Avogadro, che come abbiamo detto più sopra, col contratto 20 gennaio 1546 vendeva ogni suo

diritto su Casalvolone ed altri luoghi a Filiberto Ferrero marchese di Masserano.

Ecco l'iscrizione:

SEPULCHRUM HOC SIBI
POSTERISQUE SUIS DO
IO. BAPT. EX ILLUS. AVO-
GADR.™ FAMILIA CASAL.
EXTRUEDUM CURAVIT
ANNO DNI 1591 DIE XV
MENSIS NOVEMBRIS

Quello che è un po' più strano è lo stemma parlante di certo Pietro de Kanonia o Kanonaria che vedesi dipinto nella parete interna a destra della porta maggiore e che qui riporto. È del 17 aprile 1469.

A chiusa di questi cenni sopra Casalvolone credo infine cosa utile riportare qui sotto certi statuti campestri adottati da quella comunità nel 1608, siccome quelli che, essendo pressochè identici a tanti altri in vigore allora nei comuni contermini, danno una norma della legislazione di quel tempo su questa materia, e inoltre perchè sta ivi indicata la massima parte delle famiglie in quell'epoca esistente.

STATUTA ET ORDINES CASALIS VOLLONI
NOVARIEN :

una cum decretis necessariis nuperimè obtentis ad comune comodum et utilitatem è tenebris in lucem edita typis demandata et cum indice singulorum capitum illustrata existente Praetore J. C. D. Carolo Francisco Facciolo.

MEDIOLANI TYPIS AMBROSII REVELLATI.
STATUTI

da osservarsi et essequirsi dalli detti huomini et abitanti come qui à basso se così piacerà al Senato Eccellentis. di Milano, confirmarli a beneficio, et utile come sopra.

DELLI CAMPARI DELLA FINE E DEL TERMINE A FAR SCRIVERE LE
ACCUSE DAL CANCELLIERE DEPUTATO
CAPIT. I.

In prima hanno detti Consoli et Consiglieri et huomini

alla presenza come sopra Ordinato che ogni anno a Calende del mese di Genaro conforme alla disposizione del Statuto di Novara sotto la Rubrica de Caniparis villarum, et eorum officio al secundo libro fol. 174 si debba eleggere et deputare duoi Campari, et custodire la fine et Territorio di esso luoco, et accusare tutti quelli che daranno danno in qualsivoglia modo nelli beni et frutti, che in essi saranno, et questo nelle mani del Cancelliero che sarà da detta Comunità eletto et deputato a scrivere le accuse nel termine di giorni otto, et non accusandoli in detto termine siano tenuti resarcire il danno del suo proprio, et che avanti d'essercire tale officio di camparo siano tenuti portare il giuramento nelle mani del Podestà o suo Luogotenente, di exercire tale officio giustamente, et fedelmente, et che gli sia creduto con loro giuramento, et che non possano accusare alcuno che non lo trovino in effetto a dare danno, et che li facciano intendere che lo vogliono accusare per causa di tal danno.

DEL TEMPO A DENONTIAR IL DELINQUENTE E DELLA PENA
IN CASO D'OMMISSIONE

CAPIT. II.

Più facendo stimare qualche danno da qualsiasi persona in detta terra o territorio come sopra patito siano tenuti essi campari nel territorio da giorni tre prossimi dopo tale estimatione dare il malfattore ovvero pagare del suo proprio tal danno.

DEL GIURAMENTO DEI CANCELLIERI ET OBLIGO DI ESSI
E DELLE PENE IN CASO DI OMISSIONE

CAPIT. III.

Più saranno tenuti essi Campari almeno ogni settimana fare scrivere le accuse nelle mani del detto cancelliere, et che parimenti esso cancelliere nel principio dell'anno et avanti scrivere tali accuse sia obbligato giurare nelle mani del detto Podestà o luogotenente di exercire il suo officio di scrivere tali accuse giustamente et fedelmente, et leggerle ogni domenica in pubblica piazza ad alta voce alla presenza del Popolo o farle leggerle distintamente,

acciò ciascuno possi havere notitia, et che niuno si esente de ignoranza, et questo sotto pena di un scudo per cadauna volta da esser applicato alla detta comunità.

DELL'ASSISTENZA DEL CAMPARO E DELLE PENE IN CASO
DI CONTRAVVENZIONE
CAPIT. IV.

Più che detti campari che saranno eletti come sopra durando il loro officio non possano di giorno stare più di un hora nella detta terra ne all'Hosteria, ne meno lavorare in campagna, et che ogni volta si troveranno controvenire, si possino accusare in mezzo scudo di oro da essere applicato per la mettà alla detta Comunità, et per l'altra mettà all'accusatore, quale si crederà con suo giuramento, et che tale accusatore sia obbligato accusarlo nelle mani del detto Cancelliero.

DELLA PENA PER LE BESTIE RITROVATE PELLE VIGNE
ET A CHI SI APLICHI
CAPIT. V.

Più che niuno possa ne debba in alcuno tempo mandare bestie di alcuna sorte in vigne di altri sotto pena di soldi vinti, per cadauna bestia, et cadauna volta da essere applicata li duoi terzi alla detta Comunità, l'altro terzo a chi patisce il danno.

DELLE PENE PER GLI ANIMALI NE' PRATI
ET A CHI SI APLICHI
CAPIT. VI.

Più trovandosi porci nelli prati di altri, che non siano del proprio patrone, si possano accusare in soldi cinque per porco per cadauna volta et che in tutto l'anno si possano accusare da essere applicati come sopra.

DELLE BESTIE DISPERSE CHE FANNO DANNO SE CON
GUARDIE E SE SENZA GUARDIE
CAPIT. VII.

Più per ogni bestia di qualesivoglia sorte, che si troverà dispersa dare danno in prati o in qualsivoglia beni seminati, si possa accusare in soldi cinque per cadauna bestia, et per cadauna volta però di giorno, et senza

guardia, ma con guardia si possa accusare in mezzo scudo d'oro per cadauna volta, et per cadauna bestia, ma quando solo una o più bestie andassero dentro in qualsivoglia danno, et subito voltate fuori, solo soldo uno per bestia, et per cadauna, volta da essere applicato come sopra.

DELLE PECORE SENZA GUARDIA E CON GUARDIA
CAPIT. VIII.

Più si possi accusare in sol. cinque per pecora che si troverà casualmente dare danno in campi, et prati di altro, et quando con guardia soldi venti per pecora et per cadauna volta, et così parimenti si intende delle stoppie quando hanno il segno di segarle, et nelli campi quando sono levati li grani et nelle terzole tanto da segare quanto segate da essere applicate come sopra.

CHE LE PERSONE DANNEGGIATE POSSANO FAR STIMAR
LI DANNI PATITI
CAPIT. IX.

Più sij lecito a qualesivoglia persona trovandosi che gli sij dato danno nelli suoi beni, et frutti da qualsivoglia persona et da qualsivoglia bestia tanto di giorno quanto, di notte oltre le pene sopradette per estimare tal danno gli sarà dato, et tal persona, ovvero il padrone delle bestie sia obligata oltre il risarcimento del danno patito pagare ancora la estima et spesa che per tale causa si farà.

DELLE PENE DI CHI TAGLIA PANIGHETTO ERBA ETC.
CAPIT. X.

Più si possa accusare qualsivoglia persona che si troverà tagliare vezza, ò panighetto ò herba in prati, et beni di altri in soldi cinquanta per cadaun fascetto di giorno però, ma se sarà di notte come anco pigliare fieno, regorda, o terzaruolo secco, si possi accusare in uno scudo d'oro da essere applicato, come di sopra.

DELLE BESTIE DISPERSE DI NOTTE E DEL MODO AI PATRONI
D'ESSE DI ESIMERSI DALLE PENE
CAPIT. XI.

Più si possi accusare di notte ogni bestia di quale si voglia sorte, che si troverà dare danno ad alcuno, con

guardia in uno scudo di oro da essere applicato, come di sopra, et se sarà bestia che sia dispersa, sia obligato il padrone di tal bestia dare notizia alla sera alli Campari, ovvero a duoi delli Consoli della terra di tal bestia, et che in tal caso non gli ne sia pena alcuna, et se sarà di giorno, che si troverà bestie di qualsivoglia sorte dare danno, con la guardia, si possa accusare in uno scudo di oro per cadauna bestia et per cadauna volta da essere applicati come sopra.

DEI DANNEGGIANTI NELLE VIGNE E SUE PENE
CAPIT. XII.

Più per ogni persona che si troverà di giorno dare danno sulle Vigne di altri, cioè per cadauna volta, et uva soldi cinque per cadauno persico un soldo, et se sarà di notte oltre la detta pena in uno scudo d'oro da essere applicata come sopra.

DELLA PENA DI CHI SBATTE LE NOCI ALTRUI
CAPIT. XIII.

Più trovandosi persona con pertiche o bastoni a sbattere ò perticare sopra le Piante di Noci di altri si possi accusare in soldi cinquanta et con sassi soldi dieci per cadauna volta oltre un soldo per cadauna noce da essere applicata, come sopra.

DELLE PENE DI CHI TAGLIA PIANTE DI ALTRI
CAPIT. XIV.

Più se impone pena di uno scudo di oro per ogni persona che si troverà tagliare pianta di alcuna sorta, et questo oltre il risarcimento del danno, et la spesa, che farà il patrone di tal pianta da essere applicata come sopra.

DEL FURTO DI PALI O SCARIONI E SUE PENE
CAPIT. XV.

Più per ogni palo o scarione che si trovaranno pigliarsi tanto nelle vigne, quanto in altri luoghi di altri, soldi dieci per cadauno palo et cadauno scarione, et possi ancora essere accusata ogni persona che si troverà con

simil bosco alle spalle, ò appresso di sè, si bene non si trovasse sopra il fatto, quando è persona, che non ha bosco proprio ò à fitto et che non sa esprimere da dove habbi avuto tal bosco. Et se sarà di notte sia duplicata la pena da essere applicata, come sopra.

DI CHI USURPA FASCIJ DI LEGNA ALTRUI
CAPIT. XVI.

Più per cadaun fascetto di legne tolto sopra quello di altri, soldi cinquanta, et questo oltre il resarcimento del danno (eccetto non saranno rabbegliucci secchi di poco valore che non gli sia pena alcuna), da esser applicata come sopra.

DELLE PENE PER ATTRAVERSARE CON CARRI LI ALTRUI BENI
CAPIT. XVII.

Più trovandosi persona che traversi con carri et barozze sopra quel d'altri, essendo prato, ò beni seminati, et essendo la strade acconcie, et accomodate, si possa accusare in soldi vinti per carro, et barozza et per cadauno cavallo soldi dieci per cadauna volta da essere applicata come sopra.

PENE A CHI TAPPA LI LEGNI DA USO.
CAPIT. XVIII.

Più si impone pena di soldi cinquanta a ciascuna persona, che si trovarà a tappare qualche legno da uso, oltre la stima del danno et la spesa, che si farà per tal causa, et resarcimento del danno, et se sarà legno da fuoco, che non sia da uso soldi vinti da essere applicati come sopra, et soldi cinque per cadauna fascina.

DI CHI SPACCA LEGNA O STELLA
CAPIT. XIX.

Più soldi cinque per cadauna legna ovvero stella schieppata da essere applicata come sopra.

DEL OBBLIGO DE VACCARI E PORCARI E SUE PENE
IN CASO DI TRASCURAGINE
CAPIT. XX.

Più si ordina che li Vaccari et Porcari siano obbligati

andare fuori dal principio del mese di Marzo fino alla fine dell'anno, quando si potrà, che il mal tempo di fiocca, et altro non lo disturbi, et non andando si impone pena di mezzo scudo di oro per cadauna volta, che non andranno fuori, et che potranno andare, da essere applicati come sopra.

DEL DEBITO VERSO LI VACCARI E PORCARI
CAPIT. XXI.

Più che quelli che cominciaranno a mandare fuori le bestie al principio del mese di Marzo siano obbligati ancora che non mandassero solo otto giorni del detto mese alla metà del pagamento, et se manderanno esse bestie del mese di Luglio ancorchè non le mandassero solo otto giorni di detto mese siano obbligati all'altra metà del salario salvo se non morissero, ò che le vendessero, in tal caso siano obbligati alla rata del tempo che si guardarano.

CHE NON SI CONDUCHINO LI MANZOLI APRESSO I CARRI
CAPIT. XXII.

Più che niuna persona possa menare appresso de carri ò barozze Manzuoli, ò Manzuole, che diano danno altrui, et trovandoli senza guardia gli sia pena mezzo scudo di oro, et con guardia di uno scudo di oro, da essere applicati, come sopra.

DELLE PENE PER LE OCCHIE CHE DANNEGIANO
CAPIT. XIII.

Più li sia pena di soldi cinque per cadauna Occhia, che si trovarà dare danno altrui in qualsivoglia sorte, et per cadauna volta, oltre il danno da pagarsi a chi patirà con le spese da essere applicati, come sopra.

DELLA PROHIBITIONE AI CAMPARI DI STAR UNITI
CAPIT. XXIV.

Più che li Campari del Comune si possino accusare in soldi vinti per cadauno, et per cadauna volta ogni volta che si trovaranno in compagnia, che non siano lontani l'uno dall'altro almeno una tornitura di campo,

salvo se non haveranno scusa legittima, da essere applicati come sopra.

PENA A CHI PIGLIA RAPE IN CAMPI D'ALTRI

CAPIT. XXV.

Più si impone pena a chi piglierà delle Rape nelli campi di altrui, cioè per ogni faxotto soldi dieci, con uno sacco soldi cinquanta, con un cavallo uno scudo, et con uno assino mezzo scudo, et per cadauna Rapa un soldo da essere applicati, come sopra.

DELLA PROHIBITIONE DI FAR TEPPE NEI PRATI

CAPIT. XXVI.

Più che niuno possi fare tappe in prati di altri per pescare ò fare adaquare canapi sotto pena di soldi cinquanta per cadauna teppa, et per cadauna volta da essere applicati come sopra.

DEL FURTO DI FAGIOLI, ò FAVE, E SUE PENE

CAPIT. XXVII.

Più si impone pena di mezzo, scudo a cadauna persona che si trovarà pigliare fave o teghe di fagioli, et per cadauna volta oltre il resarcimento del danno et spesa da essere applicati, come sopra, et così in tutti li altri grani et frutti trovandosi alcuna persona per pigliare qualsivoglia sorte di grani, et frutti non pigliandone sia pena di soldi cinque per cadauna volta, et pigliandone mezzo scudo oltre la estimazione del danno, et spesa da essere applicata come sopra.

PROHIBITIONE DI FAR ZAPELLI PER PASSAR GIUMENTI

CAPIT. XXVIII.

Più che niuno, possa sopra quello de altri fare zapelli per andarvi con carro barozza o altri giumenti senza licenza del padrone, et chi contraverrà essendo le strade bene acconcie, et in modo se li possa andare incorra nella pena di uno scudo di oro da essere applicato come sopra.

DELLA FACOLTÀ DI TAGLIAR SPINE NELLE BARAGIE

ET ALTROVE PER CHIUDERE LI ZAPELLI

CAPIT. XXIX.

Più che passato tutto il mese di Marzo sia lecito ad ognùno tagliare delle spine tanto nelle baraggie quanto altrove sopra le communi, et questo solamente per serrare li zapelli et riparare li beni, che le bestie non diano danno, et ad effetto che sopra detti beni communi possano pascolare.

DELL'OBLIGO CHE HANNO LI PATRONI DELLE CASE ABITATE

DA FORASTIERI PER IL DANNO D'ESSI FORASTIERI

CAPIT. XXX.

Più si è ordinato a beneficio Commune, che non ostante li grandi et eccessivi danni, che si danno dalle bestie, et persone proprie di esso luoco, una gran parte si danno da persone forastiere specialmente abitanti in esso luoco, sotto pretesto, che non possedino beni alcuni, et che stanno in case di affitto, et per questo vanno abusando l'i ordini d'esso Commune, in gran danno, si del detto Commune, come anco delli particolari. Per questo con il consenso, et parere, come sopra vogliono, et intendono in tal caso, conforme alla dispositione del Statuto che *Pater tenetur pro filio, frater pro fratre, Dominus pro servo?* siano proprij li Padroni che danno case a tali forastieri tenuti alle pene per li danni si commetteranno da detti forastieri, come sopra.

DELLE APLICATIONE DELLE PENE IN CUI INCORONO

LI ACCUSATI

CAPIT. XXXI.

Più si è ordinato che per rispetto di quelle persone che saranno accusate dalli Campari della fine, li duoi terzi delle pene vadino alla detta Comunità, et l'altro terzo al dannificato, et per conto di quelle, che saranno accusate da persone particolari sopra suoi beni, li duoi terzi vadino alli accusatori, cioè uno per l'accusa et l'altro per la pena oltre però la estimazione del danno, come sopra e l'altro terzo vadi alla Comunità.

DELL' OBLIGO ADOSSATO AI PATRONI DELLE CASE
AFFITTATE A FORASTIERI PER LE GRAVEZZE E TAGLIE
SPETTANTI A DETTI FORASTIERI
CAPIT. XXXII.

Più ancora si è ordinato con il consenso et parere come sopra, che non ostante li molti forastieri che habitano in essa terra, anco alla giornata ve ne vengono ad habitare, et alcuni si fermano fino al tempo di pagare le taglie, et gravezze camerali, et poi così insalutato hospite se ne partono da esso luoco, overo commettono furti. Per questo ad ogni buono fine vogliono, et intendono siano tenute quelle persone che daranno case ad affitto a tali forastieri, et altri, non havendo beni stabili, oltre le suddette pene, a pagare tali gravezze, et taglie. Siano ancora obligati a prestare sigurtà per detti forastieri nelle mani del Cancelliero di detta Comunità di scudi cinquanta di oro da essere applicati alla detta Comunità di pagare in caso di contravvenzione dette pene taglie et gravezze, et vivere da huomini da bene, et di non commettere sorte alcuna de delitti.

Et questo ancora in virtù di un' altro ordine per tale effetto ottenuto dall' Eccellentissimo Senato dell' annò mille cinquecento ottant' uno prossimo passato a supplicatione di detta Comunità.

FINIS STATUTORUM

PHILIPPUS III. Dei gratia Hispaniarum, utriusque Siciliae etc. Rex et Mediolani Dux II. etc.

Homines Casalis Volloni porrexerunt nobis preces, petentes approbationem ordinum a Comunitate dicti loci confectorum quarum precum et quorum ordinum tenor sequitur, videlicet: P. R. Agentes pro Comunitate Casalis Vollonis agri Novariensis videntes in dies agros devastari et fructus bonorum tam communium quam particularium exportari, congregato Consilio per capita domorum cu locumtenente Praetoris dictae Terrae quosdam ordines fecerunt, seu potius renovarunt in similibus observandos, cum conditione, ut confirmerentur a M. V. co-

stituendo inter alios I. C. Alexandrum Torchium ad dictorum ordinum confirmationem petendum, atque ideo dictus Torchius procurator ut supra exhibendo Instrumentum Syndicatus praedicti cum ordinibus factis in forma autentica ad M. V. recurrit illam humiliter supplicando dignetur dictos ordines confirmare, et approbare, prout stant et mandare, quod observentur, et ita etc. Reperitur in Abbreviaturis Instrumentorum rogatorum per me Notarium infrascriptum inter alia Instrumentum unum tenoris huiusmodi videlicet. In nomine Domini Amen. Anno a Nativitate ejusdem millesimo sexcentesimo octavo, indictione sexta, existente Praetore terrae Casalis Volloni Novariensis Diecesis D. Francisco Bernardino Cattaneo die vero Dominico undecimo mensis Maii hora in vespere in terra praedicta, et in publica platea dictae terrae, et in qua conveniri et pertractari solet pro negotiis Universitatis Terrae praedictae sita in dicta terra Casalis Valloni praesentibus testibus infrascriptis, ibiq; in loco supra scripto, et coram D. Iohanne Baptista Scaccabarotio locumtenente praefati Praetoris ibide praesente et sedente super uno banco ibi posito quod bancum et quem locum ad hunc effectum pro suis idoneo loco, sede et Tribunali elegit, et elegit et cum juris de Decreto, et insinuatione Convocati et congregati de impositione praefati D. Locumtenentis, ac infrascriptorum Consulium infrascripti omnes, et singuli et prius citati per Augustinum Flecchiam publicum servitorem, prout retulit etc. ac sono campanae prius praemisso prout moris est pro infrascriptis specialiter peragendis et pertractandis. Quorum nomina sunt v. l. z. (videlicet) Ioannes Angelus de Maffolio filius q.m Iosephi, Ioseph Pennatus filius q.m Francisci, Franciscus Casalinus filius q.m Ioannis Angeli Ioannes Iacobus Fascina filius q.m Philippi et Defendens Confalonarius filius q.m Stephani Consules et Regentes terrae, ac Universitatis praedictae anni presentis et per quos negotia praedictae Universitatis fieri et pertractari solent, et una cum eis Bernardus Cattaneus filius q.m Francisci, Andreas Piccolottus filius q.m Ioannis Angeli, Hieronymus Borghesinus filius q.m Baptistae, Franciscus Cobinus filius

q.m alterius Francisci, Ioannes Angelus Cerrutus filius quond. Simonis, Gaudentius de Gaspardo filius quon: Stephani, Bernardinus Falcottus Toppinus filius q.m Stephani, Baptista Fascina filius q.m Iacobi, Franciscus Bruscus filius q.m Bernardini, Baptista Cuccus filius q.m Ioanni Bernardinus Mambrinus filius q.m Baptista, Bernardinus Bulla filius q.m Zanini, Baptista Barberius filius qu: Antonini, Dominicus Grassus filius qu: Iosephi Franciscus Barberius filius q.m Antonini, Andreas Falcottus filius q.m Ioannis Antonij Bartholomaeus Pionnus filius quon Francischini, Ioseph Caratius filius quon Francisci, Baptista Evangelista filius qu: Evangelistae, Laurentius de Maffiolo filius qu: Iosephi, Baptista Cerrutus filius qu. Simonis, Franciscus Ligrina filius qu: Ruffini, Petrus Fascina filius qu: Francisci, Iacobus Antonius Ioannatus filius qu: Ioannis, Petrus de Galliate filius qu: Comini Bernardinus de Mario filius qu: Simonis Ioseph Cerrutus filius qu: Stephani, Franciscus Evangelista filius qu: Antonij Antoninus de Nidatio filius Francisci, Ioseph Falcottus filius Antonini, Nicolaus Barberius filius q.m Sebastiani, Franciscus Fascina filius qu: Philippi, Antonius Mambarutius filius Stephani Baptista Formica filius qu: Antonij Ioannes Ferrarius filius q.m Stephani, Antoninus Ferrarius filius qu: Christophori, Iacobus Baloca filius q.m Magistri Honesti, Magister Ioannes Maria Landinus filius qu: Iacobi Iacobus de Marco filius qu: Laurentij Franciscus Cerrutus filius qu: Simonis, Antonius Balocca filius qu: Petri, Ioannes Sebastianus filius qu: Antonij, Franciscus Nidasius filius qu: Antonini Ioseph Evangelista filius qu: Iacobi Iacobus Antonius Robbiatus filius quon. Ioannis Dominici, Magister Antonius Borghesinus filius qu: Baptistae, Eusebius Baladonus filius qu: Antonij Martinus Formica filius qu: Stephani, Stephanus de Tamborno filius qu: Ioannis Antonij, Ioannes Tridinus filius qu: Eusebij Ioannes Antonius Borghinus filius quondam Uberti, Ioseph Evangelista filius quon. Iacobi, Petrus de Maffiolo filius quondam Baptistae, Ioannes de Gaspardo filius quon. Antonij, Bernardinus de Gaspardo filius qu: Antonij Stephanus Tenca filius qu: Comini,

Baptista Morisius filius quond. Bernardini, et Franciscus Zannotus filius quondam Antonij omnes habitatores terrae praedictae et qui sunt major pars, immo plus quam duae partes ex tribus hominum et personarum, et capitum domorum totius Universitatis terrae praedictae, prout ibide sic dicebatur in praesentia etc. et qui omnes representant, ut dicebant totam Universitatem praedictam, ac omnes unanimes ac concordēs, et nomine (nemine) eorum discrepante, sponte voluntarie statuerunt et ordinarunt ac statuunt et ordinant quod pro bono publico fiant sive renoventur ordines dicti Communis, ac ipsi ab omnibus et quibuscumque personis eiusdem Universitatis observentur, sub poenis et mulctis de quibus in dictis ordinibus ac capitulis infrascriptis; et de eis petatur confirmatio ab Excellentiss. Mediolani Senatu, prius dictis et infrascriptis capitulis lectis per me Notarium infrascriptum, et praedictae Universitatis Cancellarium ad plenam et claram intelligentiam praefati D. Locumtenentis ac suprascriptarum personarum de verbo ad verbum prout in ipsis capitulis etc.

Et ad effectum ut quanto citius ipsi ordines ac capitula confirmentur ex nunc, et è contra revocantes etc. fecerunt, constituerunt, creaverunt et solemniter ordinarunt etc, ac faciunt, constituunt, creant et solemniter ordinant etc. eorum et totius praedictae Universitatis Casalis Valloni actos missos, nuntios ac Syndicos Procuratores et quidquid melius etc. videlic. Causid. Blasium Barbulium degentem in Civitate Novariae, nec non et Iuris Consultum D. Alexandrum Torchium degentem in Civitate Mediolani, licet absentes etc. et quemlibet ipsorum in solidum etc. ita quod in solidum etc. ad omnes causas etc. specialiter etc. ad et pro ipsis constituentibus et tota praedicta Universitate supplicandum, Excellentissimo Mediol. Senatui pro obtinenda confirmatione dictorum ordinum, et quae in praemissis, et circa praemissa opportuna et necessaria fuerint, dicendum. faciendum, prout opus erit etc. Item specialiter et expresse, ad et pro ipsis constituentibus et Universitate praedicta supplicandum Illustri Magistratus, vel Excellentis. Guberna-

tori Status Mediolani pro obtinendum exoneratione tresdecim tertium estimi taxati pro estimi Abatiae praedicti loci Casalis Volloni cum dicto Communi Casalis Volloni, prout ex catastro estimi dicti Communis Casalis Volloni. Item ad et super omnibus et singulis ac inde dependentibus etc. et quaecumque alia opportuna, et necessaria faciendum, et facere possendum, bona praeditae Universitatis obligando, de calumnia jurando, et prout si ipsimet constituentes essent praesentes, et negotia eius totius Universitatis gererent et generaliter etc. dantes, et concedentes etc. cum plena, libera etc., promittentes habere ratum etc., obligantes bona ipsius universitatis etc. renuntiantes etc. et juraverunt etc. et inde etc., dictamine etc. quibus omnibus et singulis prout supra praefatus D. Locumtenens sedens ut supra, consentit, et consentit etc. ac suam et dicti Communis et hominum Casalis Valloni auctoritatem, decretum cum insinuatione dedit, et interposuit, ac dat et interponit, omni meliori modo etc. praesentibus testibus Zanino del Pero filio qu: Petri, Ioanni Maria Maraschino, filio qu: Gabrielis, et Bartholomeo Bombololo filio Ioannis Antonij Mediolani, ed de praesenti habit. Casalis Valloni notis. subscrip. apposito signo tabellionatus Ego Ioannes Antonius Cerrutus filius qu: Simonis publicus, apostolica, imperialis auctoritatibus Notarius Novariensis, et habitator Casalis Volloni suprascriptum Instrumentum mandati, et procurae, ac syndicatus una cum soprascriptis capitulis modis et tenoris prout supra rogatus tradidi, etc. abbreviavi alijsq: occupatus per mihi fidum extrahi feci, sed quia cum proprio, originali concordare reperi, ideo his in praemissorum fidem me subscripsi cum appositione mei soliti signi tabellionatus, quo utor, salva tamen mihi facultate extendendi, clausulas caeteratas, ac praesens instrumentum dict. sapient. quatenus opus fuerit etc. Nos Christophorus Zanotus et Ioannes Baptista Ragnus Abbates Vener. Collegij D. D. Notariorum Civitatis Novariae harum serie fidem facimus, et attestamur, ante scriptum Ioannem Antonium Cerrutum, qui de supra scripto Instrumento procurae rogatus extitit, et esse fidum,

et legalem Notarij ejusq. Instrumentis, et scripturis ab eo subscriptis plenam fidem adhibitam fuisse atque in dies adhiberi in iudicio et extra. In quorum fidem etc. Novariae die decimoquinto mensis Iulij 1608 Subscript. Ioannes Petrus Brusatus Notarius et dicti Collegij Vicecancellarius subscripsi et sigillavi etc.

NOS autem viso instrumento in quo dicti ordines continentur, ex quo etiam apparet, ordines ipsos confectos fuisse praesente Praetore dicti loci et convocato consilio, à quo ipse Praetor votum exquisivit, ut maturius super petita approbatione deliberaremus, jussimus Fiscum nostrum superinde excitari, qui cum nihil opposuerit, sed dixerit ordines ipsos admittendos, et confirmandos esse, his nostris, juxta etiam dicti Fisci nostri votum, recitatos ordines approbamus, et confirmamus, ita tamen, quod per poenas in eis ordinibus appositas non fiat praeiudicium nec censeatur recessum a poenis contentis in proclamationibus Illustriss. Locumtenentis nostri, si quae sunt, quae in illis disponant, ut in Capit. quarto dictionum ordinum contineri videtur.

Mandantes omnibus, ad quos spectat, sive spectabit ut dictos ordines, sic ut supra confirmatos, servent, et ab omnibus servari faciant. In quorum fidem praesentes sigillo nostro munitas fieri, et registrari jussimus.

Dat. Mediol. die XIX Decembris MDCVIII.

Locus Sigilli ✠

GILINI.

1609. Indictione septima die dominico quintodecimo mensis hora post prandium in terra Casalis Volloni in publica Platea dictae terrae ex ordine et de impositione D. Io. Baptistae Scacabarotij Locumtenentis dicti Praetoris et ad praesentiam Francisci Nidasij Francisci et Pauli Folceti Sindicum Consulium dictae Terrae nec non, et ad praesentiam maioris partis personarum ac capit. domorum eiusdem Terrae; et sono prius campanae praemisso ut in similibus moris est etc. per me Notarium infrascriptum, et praedictae Universitatis Cancel-

larium lecti fuerunt suprascript. Ordines ac capit. una etiam cum suprascript. litteris Senatus Excellentis. continen. confirmationem suprascript. ordinum alta et intelligibili voce de verbo ad verbum prout iacet, et hoc ad praesentiam Baptistae Montii quond. Bernardini, Iacobi Usentij quond Francisci, et Magnif. Antonij Borghesini habitan. Casalis Valloni testium not. etc.

Subscript. Ioannes Antonius Cerutus Notarius, et praedict. Communitatis Cancell. rogatus etc.



II.

ABBADIA DI SAN SALVATORE
DI CASALVOLONE

Alla distanza di tre o quattrocento metri circa dall'abitato di Casalvolone verso levante, sorge l'antica Abazia, la quale piuttosto che un castello, potrebbe dirsi una casa fortificata. Ha al suo ingresso una torre, ma molti dei fabbricati che sono annessi alla medesima e che formano un assieme di apparenza abbastanza regolare, sono di recente costruzione.

A poca distanza da essa verso levante seguì nel 1878 la scoperta di una rilevante quantità di monete Imperiali Romane dei primi due secoli e mezzo dell'era corrente, su cui trattasi più diffusamente nella successiva Parte quarta.

In tempi antichi cioè verso il 1000 erasi colà istituito un convento dell'ordine di S. Benedetto, riferendoci l'Ughelli che ciò apparisce in una bolla di Innocenzo III dell'anno 1133 a Litifredo vescovo di Novara. A ciò accenna pure il Lubin nelle sue *Brevi notizie sulle Abazie d'Italia*. Veggansi su quella bolla maggiori indicazioni al capitolo Casalvolone.

(Ughelli Tom IV fas. 926)

(Lubin)

Sembrerebbe che a quell'ordine dei Benedettini appartenesse ancora nel 1 novembre 1186, essendovi di quella data un atto di pace e concordia tra D. Giacomo abate di quel monastero ed il comune di Vercelli mediante la corrisponsione di lib. 25 pavesi.

(arch. civ. Verc.)

Senonchè nell'anno 1225, non so se per abbandono da

parte di quei primi fondatori, o per mutuo consenso, la abazia stessa venne trasformata in un monastero di Cisterciensi. Veggonsi infatti nell'archivio di Vercelli ed in (arch. civ. Verc.) quello del conte Ricaldone due mandati in data 7 ed 8 (arch. Ricaldone) aprile 1225 rilasciati da Enrico e da Ardizzone di Casalegualone come avvocati e nuovi fondatori di questo monastero a Tommaso loro fratello, e da Ottone di Casalegualone abitante a Rosasco al fratello Pietro, allo stesso scopo della regolazione, fondazione ed istituzione della abazia medesima.

Il Lubin accenna che in un certo codice delle tasse della Camera Apostolica chiamossi allora « *Abatia titulo S. Salvatoris de Casalgualono, alias Casale Valone, sed vocatur etiam de Casale, et rectius Casalis Vallonis, vulgo Casale Aloni et Casale Volonum* ».

Non era però questo l'unico scopo del rilascio di quelle procure.

Contro il voto ed il desiderio dei fondatori il nuovo abate aveva intavolato trattative col comune di Novara per la permuta con esso di alcuni possessi, e quel comune sembrava disposto ad erigere su quei terreni che otteneva dalla permuta, un nuovo castello o fortilizio con cui porsi in grado di recare molestia o di opporsi ai progressi dei Vercellesi.

Le procure suaccennate pertanto tendevano anche ad autorizzare i mandatarii a protestare contro tali permutate od alienazioni. Ed infatti il Tommaso di cui sopra, col- (arch. civ. Verc.) l'atto dello stesso giorno 8 aprile 1225 eretto nel monastero di Miramondo, notificò all'abate formale protesta per quel fatto, protesta ripetuta dall'altro procuratore (ivi) Pietro con atto del giorno successivo 9 aprile.

A dir vero gli abati di Miramondo e di S. Salvatore avrebbero coll'atto 19 aprile dichiarato al podestà di Vercelli in presenza dei consoli, di non aver fatto e di non voler fare alcuna alienazione o contratto col Comune di Novara, o con persone da lui dipendenti, ma sembra che null'ostante tali dichiarazioni, qualche tentativo in proposito si fosse pur fatto, perchè nel successivo maggio, (ivi) trovo ancora nuovi atti in data 17, 19 e 31, coi quali

l'abate di Miramondo, l'abate di Lucedio, l'abate Ottone di Coronato e Nicolò vescovo Tusculanense protestano di nuovo, o consigliano, o proibiscono a Giacomo abate di Casalegualone di insistere in quel progetto, per evitare l'insorgenza di nuove discordie tra Vercellesi e Novaresi, minacciandosi lo sdegno pel Papa e del Cardinale e legato apostolico D. Pietro Romano, facendogli pure presente che sarebbe stato nullo ogni contratto di tal genere, ove non fosse stato approvato dal capitolo generale. Sembra che la cosa non abbia avuto seguito, perchè dopo quegli atti non trovo che una lettera 20 febbraio 1241 del Papa Gregorio IX a Leone di Perego con cui gli si ingiunge di recarsi a Roma, ed in essa sta indicato un Guglielmo abate di S. Salvatore di Casalvolone, e credo che quel Guglielmo appartenesse alla famiglia.

Non fui in grado di trovare la serie dei successivi abati; trovo solo che nel 1324 un Guidetto fu Guala di Casa- (arch. Ricaldone) legualone, il quale prima era chierico della chiesa di S. Barnaba di Villata, essendosi ascritto fra i Cisterciensi (e probabilmente in quel monastero) gli fu sostituito in Villata, Giovanni di Casalvolone figlio di Guala per una bolla 2 maggio 1341 del vescovo di Novara. (ivi)

I possessi dell'abazia dovettero essere di qualche rilevanza, giacchè trovo in un catasto del 1553, nel quale anno era abate D. Sebastiano Ferrero (già nel 1537 ne era stato abate commendatore Bonifacio Ferrero Cardinale), che i terreni censiti ad essa spettanti nel solo Comune di Casalvolone, ascendevano a moggia 741 corrispondenti a circa pertiche 3000. (ivi) (Famiglie Nob. Monarch. Savoia bibl. Torino)


Di un altro abate si ha memoria da una lapide esistente nella chiesa abaziale, del conte Giuseppe Carcelli, al quale si attribuiscono in quella iscrizione molte opere effettuate a pro dell'abazia. Al di sopra della lapide stessa havvi l'arma dell'abate che è eguale a quella adottata dagli altri abati e che sta dipinta anche sulla porta della torre d'ingresso colla sola differenza che nella prima in luogo dell'aquila e del cappello abaziale havvi invece una corona di conte. L'arma corrisponde essenzialmente a quella della famiglia Casalgualone ed è, come dissi, ri-

petuta nella chiesa matrice di S. Pietro, ove gli abati avevano un altare dedicato a loro uso.


Ecco l'iscrizione:

D. O. M.
PROVVIDENTIA
CLEMENTIS XI SUM. PONT.
BENEFICENTIA
IOSEPH. CAROELLI S. R. I. COMES J. C. C. ET PRAEPOSIT.
ECCLESIAE CATHEDRALIS
NOVARIAE
ABBATIAM HANC
ANNO 1711 SIBI COMMENDATAM
AEDE SACRA
DEPICTA TABULA ARAE MAXIMAE
SACELLO IN HONOREM B. M. V. ADSTRUCTO
SACRISQUE UTENSILIBUS EXHORNATO
DOMO HIERILI AMPLIATA
COLONORUM AEDIFICIO QUATUOR DOMIBUS AUCTO
EQUILI, BOVILI, VACCINO STABULO, AESTIVA ARMENTA PORTICU
ORIZAE PROMTUARIO, TRIBUS HORREIS AEDIFICATIS
PISTRINO AC MOLITRINA RESTAURATIS
COMPLANATIS AGGERIBUS AC RUPIBUS
QUINTA AGRORUM PARTE CULTURAE RESTITUTA
AC NEGLECTI FONTIS ACQUIS REVOCATIS
SVAE AC POSTERORUM UTILITATE
ADMINISTRANDUM CURAVIT
P. A. MDCCCLIV


I beni di questa abazia, come quelli di tanti altri enti ecclesiastici, furono incamerati al Demanio, al tempo della rivoluzione Francese. Oggi sono in possesso della famiglia Biscaldi.




*Stemma degli Alliaqa
BULGARO DI MONTEGROSSO*



*Stemma dei Signori di
CASALVOLONE*



*Stemma parlante della famiglia
CANNONARO di CASALVOLONE
(nella Chiesa di S. Pietro)*




*Stemma dell'Abate
CAROELLI*

III.

P I S N E N G O

Nella stessa direzione della Abadia di S. Salvatore, ed alla distanza di circa un chilometro e mezzo dalla villa di Casalvolone, sorge il piccolo castello di Pisenngo, castello che deve però essere di costruzione assai più recente del castello di Casalvolone.

PIANTA DEL CASTELLO DI PISNENGO



È munito tuttora di una torre da cui si ha accesso alla corte interna del castello e sulla porta che vi serve

d'ingresso veggonsi ancora le traccie dell'esistenza di un ponte levatoio. L'intero fabbricato abbraccia solo un'area complessiva di metri q. 3550.

(Flecchia) I suoi signori ebbero titolo di conti, ma ne trovo rarissime traccie negli annali Vercellesi. Secondo il Flecchia quel nome è di origine Longobardo-Franca dal teutonico *Piso-n* colla finale *engo o ing* figlio e possesso, e quindi figlio di Pisone o possesso di Pisone. Potrebbe però quel nome trovare più facilmente la sua origine nella famiglia Romana dei Pisoni, coll'aggiunta della finale *engo* Gallo Celtica.

(archivio civ. Verc. e Prova) Di questa famiglia trovo solo citato un *Odomaro de Pixinenga* nel Placito 13 aprile 1190 quale testimonio al convegno tra Vercellesi e Novaresi in cui due castellani e giudici delegati da Arrigo III condannarono i Vercellesi a 500 marchi d'argento e lire 100 imperiali per aver rotto la tregua coi Novaresi.

(arch. civ. Verc.) Ed un Guidone di Pisinengo è indicato in altro atto del 12 agosto 1199, col quale il comune di Novara approvò la divisione fatta da Vercelli degli uomini di Biandrate, con proibizione ai Biandratesi di abitare in Sannazzaro Sesia. E finalmente un Giacomo de Pisinengo è citato nell'istrumento 23 dicembre 1423 notaio de Calvis, come frate a S. Andrea di Vercelli.

(archiv. Ospedale Vercelli)

Nella piccola borgata che è separata dal castello esiste la chiesa parrocchiale che era di patronato un tempo della famiglia dei Pisinengo, e passò poi non so per qual titolo in quella dei Fisrengo, e si continua ad esercitare ancora dagli attuali proprietari di quel luogo. Ritengo che sia dei signori di Pisinengo lo stemma che vedesi in alcuni quadri di quella chiesa parrocchiale e di cui trassi la copia che viene riprodotta unitamente ad altri stemmi.

Dei signori di Fisrengo divenuti più tardi patroni e che fecero restaurare l'altare, havvi lo stemma gentilizio a mosaico o ad intarsio nei due fianchi dell'altare, nel modo che pure si riporta.

E nell'altare stesso alla parete che guarda il coro esiste la seguente iscrizione:

HYERONIMUS ET IGNATIUS FRATRES
DE FISRENGIS CANONICI CATHEDRALIS
VERCELLAX. HANC ECCLESIAM RESTAURARE
ALTARE CANCELLUM ERIGERE FECERONT
EXISTENTE PAROCHO IO: BAPTA BONTIO
1740.

Nell'archivio Ricaldone trovo poi, non dirò già un albero genealogico, perchè vi manca la esatta designazione delle discendenze, ma si invece una collezione di nomi di questa famiglia di Fisrengo vissuti in epoche diverse e con varie altre indicazioni, e credo opportuno di darne copia, aggiungendovi però quei pochi altri nomi che ho trovato altrove citati e che ivi non figuravano.

Nelle notizie biografiche Parte II si trova anche citata la Bianca Fisrengo fu Guidetto, moglie di Giacomo Bulgaro del fu Uberto (V. N. 79).

Il motto dello stemma di questa famiglia dei Fisrengo era:

DAT VTRIQUE DECOREM.

